



## **ORDINANZA N.9 del 23/06/2026**

**OGGETTO: ORDINANZA DI VIABILITA'. LOCALITA' ARNODERA – Via San Sebastiano, Via Castello e Via Stelle Alpine. Istituzione divieto di SOSTA PERMANENTE.**

### **IL SINDACO**

PREMESSO che eventuali soste di mezzi motorizzati lungo le vie:

- **Via San Sebastiano**
- **Via Castello**
- **Via Stelle Alpine**

site in località Arnodera, non permettono l'accesso agevole ai mezzi ed ai pedoni che vogliono percorrere le suddette vie;

PRESO ATTO che l'ampiezza della carreggiata risulta tale da non consentire la sosta e il contemporaneo transito agevole di pedoni e/o mezzi;

ACCERTATO che nel tratto compreso potrebbero crearsi delle situazioni di intralcio e disturbo alla normale circolazione a seguito della sosta di mezzi motorizzati;

CONSIDERATO che alcuni residenti della zona hanno richiesto di installare specifica segnaletica di divieto di sosta permanente di veicoli nel tratto di zona in premessa a causa della fermata/sosta di alcuni autoveicoli che creano situazioni di disagio per se e per i veicoli in transito, che risultano essere quindi di ostacolo e intralcio al transito dei veicoli ed in particolare ai mezzi di soccorso e nella stagione invernale ai mezzi sgombra neve;

CONSIDERATO che è volontà dell'Amministrazione Comunale tutelare la sicurezza di coloro che transitano sulle suddette vie;

RITENUTO che per ovviare alle sopra citate problematiche viabilistiche è necessario imporre nelle predette carreggiate il divieto di sosta ad ambo i lati della strada, valutandone l'oggettiva applicazione in base alla presenza di aree di sosta, intersezioni stradali ed allo sviluppo geometrico delle stesse;

VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 37 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive integrazioni e modifiche, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito in merito il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale;

Preso atto della fattibilità in termini di miglioramento della circolazione veicolare;

Accertata la propria competenza in materia;

VISTO l'art. 7 comma 1 lett. d) e 39 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e s.m.i;

VISTO l'art. 157, comma 5 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e s.m.i;

VISTO l'art. 351, comma 2 del D.P.R. 495/1992;

VISTO il D.L.vo 267/2000;

## **ORDINA**

Per i motivi in premessa indicati, *l'istituzione del divieto di sosta permanente dalle ore 0 alle ore 24* lungo le seguenti vie in località Arnodera:

- **Via San Sebastiano**
- **Via Castello**
- **Via Stelle Alpine**

## **DISPONE**

- Il collocamento della prescritta segnaletica stradale a cura del preposto personale comunale.
- Di dare pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito internet del Comune.
- La revoca di ogni disposizione contenuta in precedenti provvedimenti in contrasto con i contenuti della presente Ordinanza.

## **AVVERTE**

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà unita ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285.

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro trenta giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Piemonte.

Ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285, contro il presente provvedimento che dispone e autorizza la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite all'articolo 74 del regolamento, D.P.R. del 16 dicembre 1992, n.495, presso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sindaco in qualità di responsabile dell'area vigilanza.

Il Sindaco  
Piero Franco Nurisso  
*(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)*